

Preavviso fermo veicolo: informazioni e suggerimenti

1. Cos'è la lettera di preavviso di fermo del veicolo

Il fermo amministrativo del veicolo (fermo amministrativo di beni mobili registrati), rappresenta l'ultima fase della procedura esecutiva prevista dalla Legge per il recupero dei crediti derivanti da obbligazioni previste dalla Legge stessa (tasse, imposte, tributi, canoni, violazioni non pagate nei termini, ecc.). In tale fase non è più possibile effettuare qualsivoglia ricorso o appello.

Chi riceve la notifica dell'avviso di fermo ha **20 giorni** di tempo per provvedere al versamento del debito scaduto dopodiché, **senza altro avviso**, l'Ente Concessionario provvede ad iscrivere al P.R.A. il fermo.

Una volta iscritto il fermo del veicolo può essere cancellato (andando al P.R.A.) solo dal diretto interessato, a suo onere, dopo il pagamento del debito.

Il veicolo sottoposto a fermo non può più circolare. A Norma del vigente Codice della Strada per circolazione si intende, oltre al movimento, anche la sosta o la fermata su area pubblica o aperta al pubblico. Il veicolo trovato a circolare (o lasciato in sosta su area pubblica) durante il periodo di fermo amministrativo è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di €. 327,95 ad un massimo di €. 1.311,80 ed al ritiro della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica e sequestro del mezzo, per la successiva confisca, con ricovero in apposito luogo di custodia (art. 5, comma 2, DM 503/98 - art. 214, D.Lgs 285/92 - art. 86, comma 3, DPR 602/73).

2. Cosa fare quando si riceve la lettera di preavviso di fermo del veicolo

Preliminarmente occorre verificare la **natura del tributo** non pagato. Potrebbe infatti trattarsi di una tassa evasa, un canone non pagato, un verbale al C.d.S. ecc..

Nella 2° pagina dell'avviso di fermo, sono indicati i **dettagli dell'addebito**, ovvero il n. della cartella, la data in cui questa è stata notificata, l'importo e l'Ente impositore.

In questa fase non è quindi scritto quali siano gli atti/tributi non pagati, la cui specifica è contenuta nella cartella esattoriale già notificata all'utente nella data sopra indicata.

Se non si ricordano gli addebiti che hanno portato al fermo è quindi sufficiente controllare la cartella ricevuta in precedenza. In caso di dubbio le informazioni possono essere assunte **esclusivamente** presso il Concessionario alla riscossione (vedi indirizzi e telefono sull'avviso di fermo).

In questa fase non deve essere chiamata la Polizia Municipale, che non ha più alcuna competenza in materia.

L'Ufficio Ruoli della P.M. può essere interpellato **esclusivamente** da coloro che devono pagare importi relativi a verbali elevati dalla Polizia Municipale di Firenze, nel caso l'utente intenda richiedere la rateizzazione del pagamento. Quest'ultima, dal momento che si è già ricevuto l'avviso di fermo, può essere attivata solo se l'importo supera quello previsto per la rateizzazione e **solo** se si garantisce la solvibilità del debito mediante **fideiussione**.

Durante i **20 giorni** successivi alla data della comunicazione il fermo non è operativo e, pertanto, **il veicolo può circolare**.

3. Gli effetti dell'iscrizione del fermo amministrativo

Qualora non si provveda al pagamento entro il termine sopra indicato, il fermo viene iscritto al PRA e diventa operativo con i seguenti effetti:

- **divieto di circolazione del veicolo** (secondo il "Nuovo Codice della Strada" per circolazione si intende, oltre al movimento anche la fermata e la sosta sulla strada ovvero area di uso pubblico, art.2 comma 1 ed art.2 comma 1 D.lgs 285/92) fino a quando non viene revocato il provvedimento, pena il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di €. 327,95 ad un massimo di €. 1.311,80 ed al ritiro della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica e sequestro del mezzo con ricovero in apposito luogo di custodia (art. 5, comma 2, DM 503/98 - art. 214, D.Lgs 285/92 - art. 86, comma 3, DPR 602/73);
- facoltà delle Compagnie Assicuratrici di esercitare **diritti di rivalsa sull'assicurato**, a norma delle condizioni contrattuali pattuite, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo.

La revoca del fermo avviene con apposito provvedimento emesso dal Concessionario che, salvo i casi di sgravio o di errata iscrizione, dovrà essere presentato a cura dell'interessato al PRA di competenza, dietro il pagamento delle spese di cancellazione di spettanza del Concessionario (punto 17, Tab. A, DM 21/11/2000 - GU 06/02/2001. N. 30) e degli oneri amministrativi di spettanza del pubblico registro.